

1. Premessa

Nel panorama dei diversi e differenti aspetti che influiscono in maniera determinante nella gestione di un ciclo integrato dei rifiuti - molti dei quali già investigati da questa Commissione - è apparsa imprescindibile la disamina delle risorse finanziarie necessarie affinché esso possa essere ben supportato.

In tale contesto, la Commissione ha ritenuto significativo dedicare un *focus* agli attuali strumenti impositivi attraverso i quali vengono finanziate, a livello locale, le attività volte alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In altre parole, la Commissione si è posta l'obiettivo di provare a verificare, a livello nazionale, le modalità di applicazione e di riscossione della *tassa sui rifiuti (Ta.Ri.)* a tre anni dalla sua entrata in vigore, nel tentativo di determinare, da una parte, l'efficacia impositiva del tributo, dall'altra, l'influenza dello stesso nel tessuto economico-sociale di riferimento.

Questo approfondimento - in linea con quanto previsto dalla legge 7 gennaio 2014, n. 1, istitutiva della Commissione¹ - si è concretizzato in un documento conoscitivo che, prendendo le mosse dall'evoluzione dei principali strumenti impositivi di settore degli ultimi anni e passando per i dati forniti dagli enti locali, traccia, in maniera tutt'altro che inquisitoria, un quadro di sintesi sulle differenti modalità applicative ma soprattutto sull'entità del tributo incassato dagli enti locali nel corso del biennio 2014/2015.

2. La recente evoluzione normativa dell'imposizione sui rifiuti

La Ta.Ri., acronimo di *TAssa RIfiuti*, è un'imposta comunale in vigore dal 2014, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Prima di approfondire le caratteristiche di questo prelievo, si ripercorreranno, sinteticamente, gli aspetti salienti delle varie tipologie di tributi relativi alla gestione dei rifiuti urbani anteriori all'introduzione della Ta.Ri..

2.1. Dalla TARSU alla TARES, passando per la TIA

La Ta.Ri. è soltanto l'ultima pretesa impositiva, in ordine di tempo, connessa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Senza andare troppo indietro nel tempo, prima di essa, nell'ordinamento italiano si sono susseguiti:

- la *Tarsu*, acronimo di *tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani*
- la *Tia*, acronimo di *tariffa integrata ambientale*
- la *Tares*, acronimo di *tassa rifiuti e servizi*

TARSU

La *tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani*, abbreviata in TARSU, è stata introdotta dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507²: si trattava di una *tassa* che,

¹ L'articolo 1, lettera d) della legge 7 gennaio 2014, n. 1 individua tra gli oggetti d'inchiesta «l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento».

² La *Tarsu* è disciplinata, in particolare, nel Capo III del richiamato provvedimento (articoli da 58 a 81).

abrogando la precedente pretesa impositiva³, rimetteva ai singoli comuni l'individuazione di una tariffa per la copertura dei costi relativi al servizio di nettezza urbana e di smaltimento dei rifiuti urbani domestici e quelli a quest'ultimi assimilati per qualità derivanti da attività economiche, artigianali, industriali.

Il presupposto della TARSU era l'occupazione di uno o più spazi, adibiti a qualsiasi uso e giacenti sul territorio del comune dove il servizio di smaltimento rifiuti era reso in maniera continuativa: l'importo da corrispondere per questa tassa non era commisurato ai rifiuti prodotti, ma alla quantità di spazi occupati. Quindi, il presupposto impositivo non era il servizio prestato dal comune, ma la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi: in ragione di tale presupposto, la TARSU, a dispetto del nome, è stata sempre considerata un'imposta più che una tassa⁴.

In pratica, atteso che i soggetti passivi di questa imposizione erano individuati nei detentori di immobili e di superfici scoperte operative a qualsiasi uso destinate, fu rimesso ai singoli comuni di determinare, a copertura dei costi per il servizio di raccolta e smaltimento, una tariffa per metro quadro, distinta per ciascuna categoria di soggetti passivi individuati⁵.

TIA

L'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto decreto Ronchi) ha istituito la tariffa d'igiene ambientale (anche indicata con l'acronimo TIA), destinata a sostituire progressivamente la TARSU: si trattava di una vera e propria rivoluzione in quanto ci si poneva come obiettivo quello di far pagare agli utenti esattamente per quanto essi avessero usufruito del servizio, vale a dire per la quantità di rifiuti da ciascuno di loro prodotti.

A partire da tale provvedimento, si è registrata una vera e propria *bagarre* sull'applicazione della disciplina per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.

Infatti, l'applicazione del sistema tariffario sarebbe dovuta entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999, termine che, per effetto di successivi interventi legislativi⁶, è stato prorogato al 2007. In tale scenario si è innestato l'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ha introdotto la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (comunemente indicata come "tariffa integrata ambientale" o TIA2), con la contestuale abrogazione della precedente "tariffa Ronchi".

Anche l'attuazione concreta della TIA2 è stata tuttavia differita⁷ fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, mai approvato, disponendo, nelle more, l'applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della "tariffa Ronchi" nei comuni che l'avevano già adottata.

L'applicazione della disciplina precedente, vale a dire quella relativa alla TARSU, è perdurata anche negli anni successivi in virtù della disposizione recata dal comma 184 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la cui finalità era proprio quella di lasciare invariato il regime di prelievo (e quindi consentire, nei fatti, l'applicazione della

³ Si tratta della "tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", prevista dagli articoli 268, 269, 270 e 271 del testo unico per la finanza locale di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

⁴ La tassa è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione ad un'utilità che egli trae dallo svolgimento di un'attività statale e/o dalla prestazione di un servizio pubblico; l'imposta, invece, consiste in un prelievo coattivo di ricchezza dal cittadino contribuente volto al finanziamento delle spese "indivisibili", ovvero quelle destinate alla copertura della spesa pubblica: essa si determina in ragione della capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione), vale a dire in base al proprio patrimonio, reddito e consumo.

⁵ I soggetti passivi sono stati suddivisi, in genere, in due grandi categorie: quella "domestica" (per le abitazioni e le pertinenze) e quella "non domestica" (per gli immobili adibiti ad attività economiche).

⁶ Da ultimo, l'articolo 1, comma 134, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

⁷ Cfr. articolo 238, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

TARSU), dapprima per l'anno 2007⁸ e poi, sulla base di successivi interventi legislativi, anche per gli anni 2008-2009. In tal modo, nei comuni in cui fino al 2006 si applicava la TARSU si è continuato ad applicarla, così come si è continuato ad applicare la cd. "tariffa Ronchi" nei comuni che, in virtù del comma 1-*bis* dell'articolo 49 citato, avevano anticipato l'applicazione della tariffa in via sperimentale.

Sullo scenario normativo suesposto si sono innestate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208⁹, che hanno consentito ai comuni di adottare comunque la TIA2 sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, anche in mancanza dell'emanazione (entro il 30 giugno 2010) da parte del Ministero dell'ambiente del previsto regolamento.

Da ultimo è intervenuto il comma 7¹⁰ dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) secondo cui, fino alla revisione della disciplina dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali in materia di TARSU e TIA1, ferma restando la possibilità per i comuni di adottare la TIA2.

A parte le vicissitudini sull'entrata in vigore della nuova imposizione che di fatto ha lasciato facoltà ai comuni di continuare ad applicare la precedente normativa (TARSU), l'elemento di novità del "decreto Ronchi" è rappresentato dalle modalità di determinazione della tariffa le cui disposizioni regolamentari sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tuttora vigente. In pratica, come si dirà meglio in seguito a proposito della Ta.Ri., la tariffa è divisa in due parti: la quota fissa per la copertura dei costi di esercizio (spazzamento delle strade, investimenti in opere) e la quota variabile (rifiuti prodotti dall'utente), entrambe calcolate utilizzando il cosiddetto "metodo normalizzato", basato sull'applicazione di determinati coefficienti fissati dalla norma che, confrontati con i dati statistici dei contribuenti, generano le tariffe domestiche e non domestiche, con riferimento, rispettivamente, alla quota fissa ed a quella variabile.

TARES

Il tributo comunale sui rifiuti e servizi, in breve TARES, è stato introdotto dal Governo Monti con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201¹¹, (cosiddetto decreto "salva Italia") ed entrato in vigore il 1° gennaio 2013: si è trattato di una pretesa impositiva in cui erano racchiuse tutte le voci riguardanti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati ma anche una parte di quelle relative all'illuminazione e alla manutenzione delle strade, i servizi di polizia municipale, l'anagrafe, il verde pubblico, etc..

In sostanza, la TARES è stata un'imposta comunale introdotta a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata su base annua: anche in questo caso, per la determinazione delle tariffe da applicare era stato previsto l'utilizzo del cosiddetto "metodo normalizzato" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La TARES è stata un'imposizione di breve durata: a distanza di appena un anno dalla sua istituzione, è stata definitivamente abrogata a partire dal 31 dicembre 2013 con l'introduzione della Ta.Ri.

⁸ Articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

⁹ Articolo modificato prima dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) e poi dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 10 febbraio 2010, n. 25.

¹⁰ La disposizione è stata successivamente abrogata in concomitanza con l'istituzione della TARES di cui si dirà in seguito.

¹¹ Decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2.2. La Tassa sui rifiuti (Ta.Ri.)

La Ta.Ri., acronimo di *TAssa Ri-fiuti*, è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all'IMU e alla TASI, della IUC, imposta unica comunale.

Rispetto alla TARES cui è subentrata, la Ta.Ri. torna ad essere un'imposta funzionale alla sola copertura dei costi connessi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, atteso che la quota dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni viene riscossa mediante la TASI.

Va da sé che ciascuna amministrazione comunale, in ragione della propria autonomia, ha disciplinato in appositi regolamenti tutti gli aspetti connessi al tributo, definendone e specificandone le caratteristiche, i presupposti, le modalità di determinazione e di riscossione del prelievo, oltre alle possibili agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

2.2.1 Presupposto del prelievo e soggetti passivi

Il presupposto della Ta.Ri. è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla Ta.Ri. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La Ta.Ri. è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l'area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell'immobile. In caso di detenzione breve dell'immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2.2.2 Determinazione del tributo

Il tributo è corrisposto in base ad una tariffa riferita all'anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri del "metodo normalizzato", cui si è fatto cenno a proposito di TIA e TARES, criteri determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Innanzitutto va ribadito che la tariffa è divisa in due parti: la quota fissa serve a coprire i costi di esercizio, quali i costi dello spazzamento delle strade e gli investimenti in opere, mentre quella variabile dipende invece dai rifiuti prodotti dall'utente. I costi (previsti) del primo tipo sono suddivisi fra tutti gli utenti in base a parametri fissi, come la superficie occupata e i componenti del nucleo familiare per l'utenza domestica o il tipo di attività per le utenze non domestiche. La determinazione della quota variabile è più complessa: il primo passo è determinare il costo totale dello smaltimento (per unità di peso) delle varie tipologie di rifiuti; poi si procede a dividere i costi sulla base dei rifiuti prodotti da ciascuno.

In tale contesto, è necessario puntualizzare una delle principali criticità di tutto il sistema di gestione dei rifiuti non solo italiano, ma europeo, cioè la mancanza di un criterio di misurazione dei rifiuti oggettivo. Infatti, se è vero che il costo totale dello smaltimento viene calcolato in base al peso, comunque in larga parte stimato, è altrettanto vero che la produzione "alla fonte" dei rifiuti, nei casi sporadici nei quali viene misurata, è calcolata solo in volume, creando un problema di conversione e un punto estremamente critico nel flusso dei dati sui quali viene poi basata tutta la

pianificazione, a partire da quella locale per giungere fino a quella nazionale o addirittura transnazionale.

Il metodo normalizzato permette di calcolare con relativa precisione le varie tariffe associate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, utilizzando dei coefficienti¹² stabiliti dalla norma. Oltre ai coefficienti descritti, l'amministrazione ha bisogno di altri quattro dati:

- il numero delle utenze in relazione al numero di occupanti ovvero la loro previsione;
- il costo totale annuale previsto per la copertura del servizio;
- il costo variabile annuale previsto per la copertura del servizio;
- i chilogrammi previsti di rifiuti (che saranno) prodotti nell'anno.

La combinazione dei coefficienti con i dati dei contribuenti, dei costi previsti e delle quantità stimate di rifiuti prodotti, permette - attraverso una serie di calcoli - di addivenire alla determinazione delle sei tariffe domestiche (fisse e variabili) e delle 30 tariffe relative alle utenze non domestiche (fisse e variabili).

Le tariffe della Ta.Ri. devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio¹³.

La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:

- 1) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- 2) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- 3) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- 4) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario (fasi 1 e 2), dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della Ta.Ri.. La delibera di approvazione delle tariffe (fasi 3 e 4), invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze, con la distinzione in domestiche e non domestiche.

In alternativa al "metodo normalizzato", le amministrazioni comunali, nel rispetto del principio comunitario del "chi inquina paga", possono ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Non va trascurato che, all'importo dovuto in relazione alla superficie viene applicata il cosiddetto TEFA, tributo per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale: si tratta, in sintesi, di un'addizionale oscillante dall'1 al 5 per cento sull'importo della Ta.Ri., che i comuni, una volta riscossa, riversano alle rispettive amministrazioni provinciali cui compete.

Vale la pena di ricordare che, nella determinazione della tariffa, ciascun comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale;

¹² Ka, Kb (per le utenze domestiche), Kc e Kd (per le utenze non domestiche).

¹³ E' opportuno ribadire in questa sede che ai comuni compete la principale attività di verifica e controllo sull'operato dei gestori del servizio di igiene urbana, in particolare per quanto concerne la determinazione dei costi del servizio e la loro congruità con il livello di servizio effettivamente svolto, a maggior ragione nei casi in cui il gestore sia organo controllato dal comune stesso e dunque si stia applicando una gestione "in proprio" del servizio. In tal senso, è significativa la sentenza del TAR Puglia del 3 marzo 2016 n. 426.

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.

3. L'attività conoscitiva della Commissione

Come accennato in premessa, l'obiettivo primario della Commissione è stato quello di avviare un'inchiesta per analizzare – su scala nazionale - il livello di riscossione del tributo da parte delle rispettive amministrazioni comunali: è stato, quindi, considerato significativo, almeno per un preliminare approccio alla problematica da investigare, acquisire al riguardo ogni utile notizia richiedendo dati e notizie ai comuni capoluogo di provincia insistenti sull'intero territorio nazionale.

3.1 La documentazione acquisita

Nell'ambito dell'approfondimento avviato, nel febbraio del 2016¹⁴, sono stati richiesti ai sindaci (ovvero ai commissari straordinari) dei 111 comuni capoluoghi di provincia individuati¹⁵ i seguenti dati/informazioni riferiti al biennio 2014/2015¹⁶:

- modalità di determinazione e articolazione della tariffa applicata agli utenti, distinta tra utenza domestica e utenza non domestica;
- indicazione dell'eventuale tributo provinciale applicato alla tariffa;
- ammontare, distinto per ciascun anno, dell'importo complessivamente incassato del tributo, distinto tra utenza domestica e utenza non domestica;
- ammontare, distinto per ciascun anno, dell'importo incassato relativo all'applicazione del tributo provinciale;
- il valore appostato nei rispettivi bilanci di previsione per ciascuna delle annualità considerate quale presumibile aspettativa di riscossione del tributo.

3.2 L'analisi dei dati

La consistente mole di dati acquisita¹⁷ ha permesso comunque di tracciare, a livello nazionale, una prima analisi sulle modalità di base del finanziamento del ciclo integrato dei rifiuti, intendendosi per essa quella che attiene alla partecipazione della collettività al mantenimento ed alla realizzazione di un sostenibile ed equilibrato sistema ambientale.

¹⁴ Lettera prot. n. 3153 del 17 febbraio 2016.

¹⁵ Si tratta di tutti i capoluoghi di provincia italiani; per le provincie di Pesaro e Urbino (PU); Barletta, Andria e Trani (BAT); Olbia e Tempio Pausania (OT), sono stati ricompresi i rispettivi comuni capoluogo di appartenenza. In tale contesto, è stato, invece, escluso il comune di Carbonia, capoluogo della provincia del Sud Sardegna.

¹⁶ Si tratta dell'unico lasso di tempo disponibile dall'entrata in vigore della Ta.Ri. ed il momento dell'avvio dell'inchiesta.

¹⁷ Il carteggio complessivamente acquisito dalla Commissione è stato opportunamente catalogato e progressivamente numerato dal 1210/1 al 1210/117.

3.2.1 Note metodologiche

Con riferimento al biennio 2014/2015, si è inizialmente proceduto a mettere a sistema – in maniera puntuale - le risorse finanziarie incamerate dagli enti locali per finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, evidenziandone gli squilibri e le deficienze rispetto a quanto preventivato.

Successivamente, lungi dal voler stilare classifiche, i dati raccolti sono stati, dapprima, resi oggettivamente comparabili tra loro mediante l'utilizzo di fattori o elementi comuni e, poi, aggregati per aree geografiche, analizzando la loro evoluzione nell'arco temporale considerato.

Prima di addentrarci all'esame dei dati, appare doveroso precisare che:

- le notizie pervenute dai vari comuni interpellati sono state fornite in maniera frammentaria e disomogenea, avuto particolare riguardo ai capoluoghi di provincia meno popolosi; in molti casi, infatti, gli importi incassati non sono stati comunicati differenziando i valori tra utenze domestiche e non domestiche;
- nel novero dei comuni esaminati è stato trascurato quello di Bolzano; in esso, infatti, non trova applicazione la disciplina statale della Ta.Ri, in quanto la materia è regolata dall'articolo 33 della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2006 che prevede l'applicazione di un'autonoma tariffa a copertura dei costi del servizio di raccolta dei rifiuti;
- le informazioni fornite dagli enti locali sono pervenute, in alcuni casi, anche a distanza di più di un anno dalla richiesta¹⁸; tenuto conto che la riscossione del tributo viene rateizzata ed incassata anche in epoca successiva all'anno di riferimento, ciò potrebbe aver inficiato, evidentemente, sui dati degli importi percepiti che hanno comunicato le amministrazioni più solerti nel rispondere.

3.2.2 Il gettito tributario

Gli importi delle entrate Ta.Ri. complessivamente incassati dai comuni per l'anno 2014, con indicazione – ove disponibile - dell'ammontare riferito alle utenze domestiche, a quelle non domestiche ed al tributo provinciale (TEFA), sono riportati nella seguente tabella.

Tab. 1 – Importi relativi alla Ta.Ri. incassati dai comuni capoluogo di provincia. Anno 2014 (valori in euro)

	COMUNE	IMPORTO ENTRATE Ta.Ri. 2014 (al netto trib. prov.le)			TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) 2014	TOTALE ENTRATE Ta.Ri. 2014
		utenze domestiche	utenze non domestiche	totale		
1	Torino	80.985.408	81.242.751	162.228.159	9.402.211	171.630.370
2	Alessandria	11.228.718	3.706.515	14.935.233	774.263	15.709.496
3	Asti	9.336.654	5.159.005	14.495.659	724.783	15.220.442
4	Biella	3.633.263	3.750.507	7.383.770	367.443	7.751.213
5	Cuneo	4.556.478	2.784.485	7.340.963	367.048	7.708.011
6	Novara	9.609.849	7.178.851	16.788.700	799.575	17.588.275
7	Verbania	N.D.	N.D.	4.946.073	253.495	5.199.568
8	Vercelli	4.471.822	3.040.675	7.512.497	376.362	7.888.859
9	Aosta	N.D.	N.D.	5.664.830	=====	5.664.830
10	Milano (1)	131.949.466	96.061.646	228.019.358	10.860.014	238.879.372
11	Bergamo	8.380.108	8.486.629	16.866.737	843.337	17.710.074
12	Brescia	10.923.473	14.116.086	25.039.559	826.305	25.865.864
13	Como	6.637.788	4.234.224	10.872.012	543.601	11.415.613
14	Lodi	3.980.981	2.758.425	6.739.406	336.900	7.076.306
15	Cremona	6.033.376	4.197.887	10.231.263	537.586	10.768.849

¹⁸ Si tratta, in particolare, di 17 comuni, pari ad oltre il 15 per cento delle amministrazioni locali compulsate.

16	Lecco	3.754.835	3.122.152	6.876.987	236.881	7.113.868
17	Mantova	N.D.	N.D.	11.158.283	558.536	11.716.819
18	Monza	N.D.	N.D.	17.604.580	869.952	18.474.532
19	Pavia	N.D.	N.D.	11.761.454	559.380	12.320.834
20	Sondrio	N.D.	N.D.	3.604.519	145.650	3.750.169
21	Varese	6.148.059	6.962.238	13.110.297	655.697	13.765.994
23	Trento	8.482.316	9.157.111	17.639.426	0	17.639.426
23	Venezia	N.D.	N.D.	81.084.308	4.054.366	85.138.674
24	Belluno	2.783.878	1.712.775	4.496.653	223.105	4.719.758
25	Padova	18.315.920	17.941.982	36.257.902	1.828.407	38.086.309
26	Rovigo	N.D.	N.D.	8.074.927	403.728	8.478.655
27	Treviso	5.504.590	4.527.822	10.032.412	300.972	10.333.385
28	Verona	17.298.484	22.212.306	39.510.790	1.976.831	41.487.621
29	Vicenza	7.831.495	11.998.142	19.829.637	849.249	20.678.885
30	Trieste	N.D.	N.D.	27.964.080	1.393.112	29.357.191
31	Gorizia	3.056.194	2.031.527	5.087.721	225.182	5.312.902
32	Pordenone	N.D.	N.D.	6.209.818	277.751	6.487.569
33	Udine	5.907.895	4.922.561	10.830.456	487.371	11.317.826
34	Genova	62.001.965	42.607.391	104.609.356	5.239.963	109.849.319
35	Imperia	N.D.	N.D.	8.074.092	414.869	8.488.961
36	La Spezia	8.506.076	10.591.541	19.097.617	909.410	20.007.027
37	Savona	6.586.027	4.334.162	10.920.189	546.009	11.466.198
38	Bologna	37.734.572	33.154.162	70.888.734	3.544.540	74.433.274
39	Ferrara	15.231.750	11.845.042	27.076.792	1.501.677	28.578.469
40	Forlì	11.367.172	8.611.203	19.978.375	997.203	20.975.577
41	Modena	17.526.477	13.221.728	30.748.205	1.523.397	32.271.602
42	Parma (1)	16.882.106	14.204.783	33.800.647	1.697.160	35.497.808
43	Piacenza	7.915.661	10.222.883	18.138.544	849.260	18.987.804
44	Ravenna	N.D.	N.D.	26.455.611	1.327.263	27.782.874
45	Reggio Emilia	N.D.	N.D.	29.118.778	1.337.593	30.456.371
46	Rimini	13.482.898	16.451.267	29.934.165	1.496.708	31.430.873
47	Firenze	28.314.890	48.863.865	77.178.755	2.806.484	79.985.239
48	Arezzo	11.719.841	4.180.000	15.899.841	752.136	16.651.978
49	Grosseto	12.383.176	5.014.350	17.397.526	870.897	18.268.423
50	Livorno	15.363.978	12.623.793	27.987.771	1.030.374	29.018.145
51	Lucca	10.001.586	7.205.564	17.207.150	688.286	17.895.436
52	Massa	8.992.029	4.115.082	13.107.111	655.356	13.762.467
53	Pisa	13.705.943	7.703.222	21.409.165	881.956	22.291.121
54	Pistoia	N.D.	N.D.	12.819.661	640.983	13.460.644
55	Prato	16.412.739	17.322.002	33.734.740	1.759.454	35.494.194
56	Siena	N.D.	N.D.	9.214.676	450.849	9.665.526
57	Perugia	20.976.403	12.541.528	33.517.931	1.855.837	35.373.768
58	Terni	9.260.808	8.256.412	17.517.220	875.861	18.393.081
59	Ancona	7.726.234	9.761.169	17.487.403	874.370	18.361.773
60	Ascoli Piceno	4.088.786	3.239.057	7.327.843	360.411	7.688.253
61	Fermo	N.D.	N.D.	4.611.051	230.552	4.841.603
62	Macerata	N.D.	N.D.	6.854.248	342.712	7.196.960
63	Pesaro	10.011.213	6.528.046	16.539.259	830.262	17.369.521
64	Urbino	1.610.685	996.445	2.607.130	137.217	2.744.348
65	Roma	312.961.184	363.656.680	676.617.864	31.196.570	707.814.435
66	Frosinone	5.184.549	2.333.065	7.517.614	355.860	7.873.474
67	Latina	N.D.	N.D.	15.428.302	460.684	15.888.986
68	Rieti	N.D.	N.D.	7.137.207	N.D.	7.137.207
69	Viterbo	N.D.	N.D.	7.723.054	386.144	8.109.198
70	L'Aquila	5.390.584	1.947.040	7.337.624	366.881	7.704.505
71	Chieti	4.462.073	3.215.251	7.677.324	383.866	8.061.190
72	Pescara	10.842.342	8.518.983	19.361.326	917.707	20.279.033
73	Teramo	5.174.945	3.795.689	8.970.633	427.173	9.397.807
74	Campobasso	N.D.	N.D.	5.141.838	270.851	5.412.689
75	Isernia	1.102.950	341.121	1.444.071	27.573	1.471.644
76	Napoli	59.610.459	59.610.459	119.220.918	5.961.046	125.181.964
77	Avellino	N.D.	N.D.	8.337.432	N.D.	8.337.432
78	Benevento	N.D.	N.D.	10.241.525	N.D.	10.241.525
79	Caserta	8.839.491	4.105.115	12.944.607	615.854	13.560.461
80	Salerno	16.577.739	9.324.978	25.902.717	1.295.136	27.197.853
81	Bari	25.512.403	18.021.996	43.534.399	1.741.376	45.275.775
82	Barletta	N.D.	N.D.	11.219.457	463.386	11.682.843
83	Andria	9.188.549	2.199.504	11.388.053	438.002	11.826.055
84	Trani	N.D.	N.D.	5.059.954	202.385	5.262.339
85	Brindisi	N.D.	N.D.	11.374.057	568.698	11.942.755
86	Foggia	14.637.220	7.397.148	22.034.368	881.375	22.915.743
87	Lecce	N.D.	N.D.	18.741.929	937.096	19.679.025
88	Taranto	18.760.583	11.596.825	30.357.408	910.723	31.268.131
89	Potenza	N.D.	N.D.	12.739.386	606.637	13.346.024
90	Matera	3.680.341	1.448.468	5.128.809	104.670	5.233.479
91	Catanzaro	N.D.	N.D.	10.761.466	538.073	11.299.539
92	Cosenza	3.985.840	3.865.782	7.851.622	392.488	8.244.109
93	Crotone	N.D.	N.D.	6.110.838	305.542	6.416.380
94	Reggio Calabria	18.351.932	3.775.172	22.127.104	1.106.355	23.233.459
95	Vibo Valentia	N.D.	N.D.	2.994.765	149.738	3.144.503

96	Palermo (1)	47.800.522	14.082.517	71.339.760	3.566.988	74.906.748
97	Agrigento	N.D.	N.D.	8.799.018	351.961	9.150.979
98	Caltanissetta	5.632.235	1.636.629	7.268.864	363.443	7.632.307
99	Catania	23.752.749	15.835.166	39.587.916	2.083.567	41.671.483
100	Enna	N.D.	N.D.	3.722.746	170.502	3.893.248
101	Messina	N.D.	N.D.	29.354.694	1.468.502	30.823.197
102	Ragusa	N.D.	N.D.	11.533.190	339.639	11.872.829
103	Siracusa	15.360.784	1.927.204	17.287.987	864.399	18.152.387
104	Trapani	6.105.107	941.682	7.046.789	352.339	7.399.128
105	Cagliari (1)	22.495.705	7.794.930	34.390.352	1.719.518	36.109.870
106	Nuoro	N.D.	N.D.	3.426.914	51.404	3.478.318
107	Olbia	7.057.618	3.169.864	10.227.483	511.374	10.738.857
108	Tempio Pausania	1.262.381	415.174	1.677.555	81.808	1.759.363
109	Oristano (1)	3.289.917	1.361.884	4.928.929	246.446	5.175.375
110	Sassari	N.D.	N.D.	16.739.869	836.993	17.576.863

TOTALI 1.395.634.267 1.187.219.322 3.081.217.791 144.508.917 3.225.726.709

Comune capoluogo di regione

(1) Nel totale incassato sono ricompresi anche gli importi provenienti dalle cc.dd. utenze "miste"

N.D. Dato non disponibile

I capoluoghi di provincia, nel loro complesso, hanno incassato, per l'anno 2014, oltre 3,2 miliardi di euro con riferimento alla Ta.Ri., di cui 144 milioni di competenza delle relative province in ragione dell'applicazione dell'addizionale TEFA.

I livelli di incassi rimangono pressoché invariati anche per il 2015, come evidenziato nella tabella che segue.

Tab. 2 – Importi relativi alla Ta.Ri. incassati dai comuni capoluogo di provincia. Anno 2015 (valori in euro)

	COMUNE	IMPORTO ENTRATE Ta.Ri. 2015 (al netto trib. prov.le)			TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) 2015	TOTALE ENTRATE Ta.Ri. 2015
		utenze domestiche	utenze non domestiche	Totale		
1	Torino	78.699.544	77.036.591	155.736.135	7.631.377	163.367.513
2	Alessandria	11.371.991	3.951.830	15.323.820	796.883	16.120.703
3	Asti	9.904.261	4.823.264	14.727.525	736.376	15.463.901
4	Biella	3.965.774	3.324.453	7.290.227	363.946	7.654.173
5	Cuneo	4.984.469	3.282.857	8.267.327	413.366	8.680.693
6	Novara	8.878.368	6.361.907	15.240.275	7.266.526	22.506.801
7	Verbania	N.D.	N.D.	4.837.693	241.348	5.079.040
8	Vercelli	4.261.760	2.699.804	6.961.564	349.280	7.310.844
9	Aosta	N.D.	N.D.	5.053.086		5.053.086
10	Milano (1)	131.592.841	98.961.272	230.557.148	10.979.178	241.536.326
11	Bergamo	7.886.544	7.586.803	15.473.347	773.667	16.247.015
12	Brescia	10.618.215	13.357.036	23.975.251	1.198.763	25.174.013
13	Como	6.023.705	3.851.221	9.874.926	493.746	10.368.672
14	Lodi	3.585.174	2.683.797	6.268.971	311.600	6.580.571
15	Cremona	4.620.604	3.561.801	8.182.404	399.088	8.581.492
16	Lecco	3.463.763	2.856.972	6.320.735	246.127	6.566.862
17	Mantova	N.D.	N.D.	9.943.115	497.249	10.440.364
18	Monza	N.D.	N.D.	14.609.555	720.187	15.329.742
19	Pavia	N.D.	N.D.	11.699.655	556.416	12.256.071
20	Sondrio	N.D.	N.D.	3.462.528	151.476	3.614.004
21	Varese	6.042.664	6.842.885	12.885.549	644.294	13.529.844
22	Trento	8.460.563	9.229.053	17.689.616	0	17.689.616
23	Venezia	N.D.	N.D.	78.028.052	3.871.955	81.900.007
24	Belluno	N.D.	N.D.	3.852.216	129.221	3.981.437
25	Padova	16.935.467	16.776.905	33.712.372	1.662.404	35.374.776
26	Rovigo	N.D.	N.D.	7.467.001	373.360	7.840.361
27	Treviso	6.098.730	3.767.015	9.865.745	295.972	10.161.717
28	Verona	16.650.150	20.608.452	37.258.602	1.863.893	39.122.495
29	Vicenza	7.796.653	11.899.101	19.695.754	889.941	20.585.695
30	Trieste	N.D.	N.D.	26.921.757	1.346.088	28.267.845
31	Gorizia	2.734.988	1.828.650	4.563.638	196.230	4.759.868
32	Pordenone	N.D.	N.D.	6.061.245	271.798	6.333.043
33	Udine	5.843.467	4.342.123	10.185.591	458.352	10.643.942
34	Genova	61.944.307	39.921.023	101.865.330	5.092.235	106.957.565
35	Imperia	N.D.	N.D.	7.146.008	427.591	7.573.599
36	La Spezia	8.518.262	8.809.035	17.327.297	825.109	18.152.407
37	Savona	6.718.710	4.124.214	10.842.924	542.146	11.385.070
38	Bologna	38.686.893	33.718.063	72.404.956	3.620.187	76.025.143
39	Ferrara	14.165.728	11.004.107	25.169.835	1.509.780	26.679.616

40	Forlì	10.924.252	8.656.091	19.580.344	986.695	20.567.039
41	Modena	18.088.500	13.098.569	31.187.069	1.548.537	32.735.605
42	Parma (1)	15.595.452	11.345.535	29.063.408	1.389.133	30.452.540
43	Piacenza	6.705.320	8.659.758	15.365.078	734.350	16.099.428
44	Ravenna	N.D.	N.D.	25.939.545	1.305.000	27.244.544
45	Reggio Emilia	N.D.	N.D.	33.558.942	N.D.	33.558.942
46	Rimini	14.381.430	17.390.292	31.771.722	1.588.586	33.360.308
47	Firenze	28.332.880	48.079.759	76.412.640	3.462.122	79.874.761
48	Arezzo	11.110.472	4.020.000	15.130.472	747.824	15.878.296
49	Grosseto	12.305.459	4.697.511	17.002.970	850.993	17.853.963
50	Livorno	18.882.170	11.089.528	29.971.698	1.080.981	31.052.679
51	Lucca	10.445.370	7.488.377	17.933.747	717.350	18.651.096
52	Massa	8.132.158	3.981.784	12.113.942	675.141	12.789.083
53	Pisa	13.730.807	7.243.060	20.973.867	955.216	21.929.082
54	Pistoia	N.D.	N.D.	12.110.488	605.519	12.716.008
55	Prato	16.975.414	14.974.414	31.949.829	1.576.653	33.526.481
56	Siena	N.D.	N.D.	12.421.050	621.079	13.042.129
57	Perugia	19.535.099	10.504.214	30.039.313	534.387	30.573.700
58	Terni	9.662.178	6.659.530	16.321.708	816.085	17.137.793
59	Ancona	8.022.086	8.268.843	16.290.929	810.496	17.101.425
60	Ascoli Piceno	4.315.394	3.418.571	7.733.964	384.361	8.118.326
61	Fermo	N.D.	N.D.	4.297.482	214.874	4.512.356
62	Macerata	N.D.	N.D.	6.339.327	316.966	6.656.293
63	Pesaro	9.315.702	6.074.521	15.390.224	728.092	16.118.316
64	Urbino	1.472.643	935.604	2.408.247	126.750	2.534.997
65	Roma	342.456.135	359.457.971	701.914.106	33.064.625	734.978.731
66	Frosinone	4.732.962	2.218.297	6.951.258	329.373	7.280.631
67	Latina	N.D.	N.D.	14.513.424	435.403	14.948.827
68	Rieti	N.D.	N.D.	6.075.781	N.D.	6.075.781
69	Viterbo	N.D.	N.D.	6.110.116	305.505	6.415.621
70	L'Aquila	5.269.373	1.867.824	7.137.197	356.860	7.494.057
71	Chieti	4.896.353	3.249.329	8.145.682	407.284	8.552.966
72	Pescara	8.594.779	6.753.040	15.347.819	730.849	16.078.668
73	Teramo	5.060.225	3.223.297	8.283.521	394.453	8.677.975
74	Campobasso	N.D.	N.D.	5.284.528	264.262	5.548.791
75	Isernia	1.083.846	317.613	1.401.459	27.103	1.428.562
76	Napoli	51.752.116	34.501.410	86.253.526	4.312.676	90.566.202
77	Avellino	N.D.	N.D.	7.522.176	N.D.	7.522.176
78	Benevento	N.D.	N.D.	12.489.761	N.D.	12.489.761
79	Caserta	7.937.015	2.968.155	10.905.170	509.085	11.414.255
80	Salerno	17.078.542	8.798.037	25.876.578	1.293.829	27.170.407
81	Bari	24.293.417	17.670.968	41.964.385	1.678.575	43.642.960
82	Barletta	N.D.	N.D.	10.637.073	531.854	11.168.927
83	Andria	9.421.830	2.201.967	11.623.797	460.520	12.084.317
84	Trani	N.D.	N.D.	6.890.267	275.589	7.165.855
85	Brindisi	N.D.	N.D.	12.354.413	617.507	12.971.920
86	Foggia	14.289.012	6.975.620	21.264.632	850.585	22.115.217
87	Lecce	N.D.	N.D.	14.099.319	742.596	14.841.915
88	Taranto	18.467.522	9.337.027	27.804.549	1.388.194	29.192.743
89	Potenza	N.D.	N.D.	11.548.097	549.909	12.098.006
90	Matera	4.664.680	1.031.361	5.696.040	116.246	5.812.286
91	Catanzaro	N.D.	N.D.	10.154.341	507.717	10.662.058
92	Cosenza	3.100.719	2.521.435	5.622.154	280.844	5.902.998
93	Crotone	N.D.	N.D.	6.374.825	318.741	6.693.566
94	Reggio Calabria	18.436.407	3.904.608	22.341.014	1.117.051	23.458.065
95	Vibo Valentia	N.D.	N.D.	2.793.381	139.669	2.933.050
96	Palermo (1)	46.508.239	12.137.805	70.521.296	3.526.065	74.047.361
97	Agrigento	N.D.	N.D.	8.463.548	423.177	8.886.726
98	Caltanissetta	5.220.403	1.401.729	6.622.132	331.107	6.953.238
99	Catania	22.661.339	15.107.560	37.768.899	1.987.837	39.756.736
100	Enna	N.D.	N.D.	2.498.467	118.334	2.616.801
101	Messina	N.D.	N.D.	28.844.345	1.442.646	30.286.991
102	Ragusa	N.D.	N.D.	12.558.238	375.042	12.933.280
103	Siracusa	14.772.943	1.335.639	16.108.582	805.429	16.914.011
104	Trapani	5.838.353	817.000	6.655.354	332.768	6.988.121
105	Cagliari (1)	15.138.548	5.951.831	23.935.150	1.196.757	25.131.908
106	Nuoro	N.D.	N.D.	3.892.439	58.387	3.950.826
107	Olbia	7.545.124	3.015.756	10.560.880	528.044	11.088.924
108	Tempio Pausania	1.185.810	425.698	1.611.508	80.689	1.692.198
109	Oriстано (1)	3.029.565	1.253.839	4.740.822	237.041	4.977.863
110	Sassari	N.D.	N.D.	15.265.980	763.229	16.029.209

TOTALI 1.391.821.639 1.112.241.008 2.993.484.808 145.137.802 3.138.622.610

Comune capoluogo di regione

(1) Nel totale incassato sono ricompresi anche gli importi provenienti dalle cc.dd. utenze "miste"

N.D. Dato non disponibile